

*Regione Siciliana***ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA,
DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO****Dipartimento Regionale del Lavoro,
dell'Impiego, dell'orientamento, dei servizi
e delle attività formative****Dirigente Generale**Prot.n **26963**Palermo , li **09/09/2022**

Ai Servizi Centri per l'Impiego

Agli Ispettorati Territoriali del Lavoro

Agli Enti attuatori di
Attività socialmente utili

Ai Lavoratori impegnati
in attività socialmente utili

All' ANCI – Sicilia

LORO SEDI

Oggetto: Art. 6 comma 2 della Legge 10 agosto 2022, n. 16 (GURS n. 38 del 13 agosto 2022). – Richiamo Direttive e Ulteriori Chiarimenti.

In considerazione dei numerosi quesiti che quotidianamente pervengono a questo Dipartimento, in merito all'integrazione oraria del personale ASU del Bacino Unico Regionale, di cui all'art. 30 comma 1 della L.r. 5/2014, con la presente, si conferma che con la Circolare n. 25454 del 25/08/2022 "Art. 6 comma 2 della Legge 10 agosto 2022, n. 16 (G.U.R.S. n. 38 del 13 Agosto 2022)" era già stato autorizzato l'avvio dei "Progetti Obiettivi", completi della relativa integrazione oraria per il personale ASU; rispettosi delle effettive esigenze istituzionali dell'Ente Utilizzatore, che aveva già richiesto la prosecuzione dell'attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 3 della L.r. n. 35 del 27 dicembre 2021 "Prosecuzione attività socialmente utili. Disposizioni in materia di proroghe di personale precario".

Appare opportuno rappresentare che per il corretto utilizzo del personale ASU, il Dipartimento Regionale Lavoro ha messo a disposizione degli Enti Utilizzatori la "Disciplina dell'Utilizzo dei Lavoratori impegnati in Attività Socialmente Utili - Anno 2021", condivisa con le OO.SS., pubblicata sul proprio sito istituzionale e consultabile sul link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_Servizi/PIR_News?_piref857_3677299_857_3677298_8_3677298.strutsAction=%2Fnews.do&stepNews=det_news&idNews=202804963.

Si rammenta che i Centri per l'Impiego, presso cui è stato recentemente istituito lo "Sportello ASU", già onerati dei controlli delle posizioni per personale ASU, verificano ed attestano che i Lavoratori Socialmente Utili risultino inseriti nell'Elenco Unico Regionale di cui all'art. 30, comma 1 della L.r. 5/2014 e che per gli stessi non risultino avviati procedimenti di cancellazione o di sospensione, nonché la correttezza della documentazione relativa alle prosecuzioni delle attività socialmente utili; inoltre, forniscono i più opportuni chiarimenti sulla normativa vigente in materia di ASU.

Si coglie l'occasione per precisare che, come è noto, l'impiego dei richiamati lavoratori nelle attività socialmente utili:

- non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità (Art. 8, comma 1, D.Lgs 468/97);
- dovrà essere finalizzato allo svolgimento di attività di mero supporto ai compiti di istituto, così come individuate nelle deliberazioni dagli Enti utilizzatori di personale ASU;
- dovrà essere rispettoso del titolo di studio e/o delle mansioni professionali equipollenti a quelle di assegnazione al progetto originario;
- dovrà tenere conto delle prescrizioni del D.lgs 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché dell'art. 8, comma 2 del D.lgs 468/1997, nel caso di impegno per un orario superiore alle venti ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere, entro il limite del normale orario contrattuale, **in quanto ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa a livello retributivo iniziale,**



calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previsti dai dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore.

Inoltre, sarà cura dell'Ente utilizzatore fare in modo che:

- gli atti dei soggetti utilizzati non abbiano rilevanza esterna, tale da esprimere la volontà dell'Amministrazione;
- non vengano assegnati, ai richiamati soggetti, mansioni di coordinamento di attività a cui è preposto il personale dipendente dell'Ente medesimo perchè incompatibile con la natura della prestazione.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro e i Centri per l'Impiego, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno a riguardo attuare una rigorosa vigilanza sull'attuazione delle richiamate disposizioni e dare la massima diffusione alla presente direttiva.

F.to Il Dirigente Generale

(Ing. Gaetano Sciacca)